



La Regione Siciliana – Dipartimento dell'Agricoltura (nel seguito *Dipartimento*), C.F. 80012000826, con sede in viale della Regione Siciliana, 2771 – 90135 Palermo, rappresentato dal dott. Dario Cartabellotta nato a Palermo il 14.9.1969, nella qualità di Dirigente generale del *Dipartimento*, nonché nella qualità di Autorità di Gestione (di seguito *AdG*), del PSR Sicilia 2014-2022 e del Piano strategico della PAC 2023-2027 – Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale Sicilia, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Conferenza, come sopra indicato;

E

La Conferenza Regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia (di seguito *Conferenza*), con sede in Siracusa, viale Santa Panagia, 141/E, c/o ODCEC di Siracusa, rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. Gaetano Ambrogio, nato a Siracusa il 26.01.1962 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Conferenza, come sopra indicato;

di seguito congiuntamente denominate le *Parti*;

Premesso che

- la *Conferenza* rappresenta tutti gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Sicilia (Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Marsala, Messina, Palermo, Patti, Ragusa, Siracusa, Trapani);
- il documento EGESIF 14-0012_02 del 17 settembre 2015, con riferimento alla metodologia e all'ambito di applicazione delle verifiche di gestione di cui all'art.125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013 chiarisce al paragrafo 1.5 che “*qualora il beneficiario presenti una certificazione del revisore a sostegno della spesa dichiarata, anche quest'ultima può essere presa in considerazione*”;
- la certificazione del revisore, in base a quanto chiarito dal documento EGESIF 14-0012_02 sopraccitato, accompagna e non sostituisce la domanda di rimborso che i beneficiari devono presentare;
- le “*linee guida per l'efficace espletamento dei controlli di I livello dei fondi SIE per la programmazione 2014-2020*” (versione 1.2) redatte dall'Agenzia per la Coesione territoriale, non contengono specifiche indicazioni sull'utilizzo delle certificazioni dei Revisori per le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- rimane in capo all'*AdG* la responsabilità di garantire la corretta esecuzione delle attività di verifica di cui all'articolo 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, tenuto conto anche delle verifiche previste da tale articolo, in base al sopraccitato documento EGESIF “*non possono essere ottenute esclusivamente con i controlli condotti dagli stessi beneficiari o da terzi (per es. i Revisori contabili) per loro conto*” e che “*con un impegno su procedure convenute il revisore si ripropone di svolgere procedure di natura contabile sulle quali, il Revisore si ripropone di svolgere procedure di natura contabile sulle quali, il Revisore, l'entità e qualsiasi terza parte siano convenuti e fare rapporto sugli accertamenti dei fatti*”;

- le certificazioni dei Revisori, possono, “*a patto che il lavoro condotto sia di qualità soddisfacente, giustificare la limitazione delle verifiche di gestione a un campione sufficiente tenendo in considerazione i rischi noti, incluso il rischio di mancanza di indipendenza dell’organismo che fornisce il certificato*”;
- la certificazione del Revisore, pertanto, consente all’Ufficio competente per le operazioni (di seguito *UCO*), di snellire le proprie operazioni di verifica delle rendicontazioni, eventualmente limitando a un campione (secondo percentuali che l’*AdG* riterrà idonee), il controllo dei titoli di spesa prodotti a supporto delle rendicontazioni dei Beneficiari.

Considerato che

- le strategie regionali per l’attuazione degli interventi pubblici relativi agli investimenti produttivi sono fortemente orientate a semplificare le procedure di attuazione, anche mediante l’accelerazione dell’iter istruttorio, da parte delle strutture regionali e/o degli Organismi intermedi delle domande di agevolazione e lo snellimento delle procedure di controllo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati ivi comprese quelle di erogazione della corrispondente agevolazione;
- la *Conferenza* ha chiesto con nota _____ del _____ la concreta applicazione delle prescrizioni contenute nella nota EGESIT 14-0012_02 del 17 settembre 2015;
- l’Autorità di coordinamento delle Autorità di Gestione (*AcAdG*) del PO FESR 2014/2020 Sicilia con nota 4649 del 21.4.2020, ha espresso parere favorevole all’utilizzo dei Revisori per le procedure di rendicontazione dei SAL/acconti sulle misure di aiuti, da parte dei Beneficiari, snellendo le procedure di verifica dell’*UCO* e rimanendo invariate le attività di competenza dell’Ufficio di Monitoraggio e Controllo (*UMC*) dell’*AdG*;
- tale procedura di certificazione della spesa di un Beneficiario, a cura del Revisore legale, è addizionale rispetto a quelle già previste da ogni avviso ed è da considerarsi facoltativa;
- è necessario istituire una Long List di Dottori commercialisti/esperti contabili abilitati all’esercizio della revisione legale (d’ora innanzi designati come “professionisti”) idonei, per esperienza e titoli, a espletare l’attività di certificazione della spesa a corredo della domanda di rimborso presentata da un Beneficiario;
- in attuazione della predetta normativa e nel quadro generale del principio di trasferimento di responsabilità della pubblica amministrazione dei privati e dell’accelerazione delle procedure è necessario stipulare protocolli d’intesa con gli Ordini professionali;
- la Conferenza ha la capacità e la struttura organizzativa necessaria a istituire la succitata Long List che sarà messa a disposizione dei Beneficiari degli aiuti comunitari, attraverso il Dipartimento, che provvederà a designare il professionista secondo le modalità di seguito previste, qualora questi ultimi volessero ricorrere alla procedura di rendicontazione delle spese di SAL/acconto con l’ausilio del professionista.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue

Articolo 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che, alle condizioni in essa contenute, è da intendersi finalizzata a regolare i rapporti tra le *Parti*.

Articolo 2 – Oggetto e attività

Oggetto della presente Convenzione è l’istituzione e gestione, a cura della *Conferenza*, di una Long List di Dottori commercialisti/esperti contabili abilitati all’esercizio della revisione legale (“professionisti”) aventi le

caratteristiche di cui al successivo articolo 5, per l'espletamento delle attività di certificazione delle spese sostenute dai Beneficiari, nell'ambito delle domande di pagamento SAL/acconto, dei bandi del PSR 2014-2022 e del PAC 2023-2027.

La *Conferenza* vigilerà sull'attività dei professionisti idonei a svolgere l'attività di certificazione richiesta e curerà l'aggiornamento professionale dei professionisti coinvolti.

Le specifiche attività, volte alla certificazione della spesa, che i professionisti dovranno svolgere saranno oggetto di apposita *Circolare attuativa* emanata dal Dirigente generale del *Dipartimento* con la quale sono approvate le Disposizioni attuative **Revisione Legale PSR Sicilia 2014-2022 – PAC 2023-2027**, lo schema di Convenzione e i relativi allegati.

La Conferenza si impegna, altresì, a individuare meccanismi calmieranti sulle tariffe da applicare, ritenendo congruo un importo compreso tra lo 0,75% e l'1,25% dell'importo di spesa da certificare.

Articolo 3 – Impegni reciproci

La *Conferenza* e il *Dipartimento*, per tutta la durata della Convenzione, dichiarano di essere consapevoli del fatto che il PSR 2014-2022 e il PAC 2023-2027 potrebbero essere suscettibili di modifiche e riprogrammazioni e, qualora tali modifiche dovessero avere effetto sulle procedure di Certificazione della spesa, si impegnano ad aggiornare tempestivamente la presente Convenzione.

La *Conferenza* si impegna a:

- valutare le istanze pervenute e procedere con l'iscrizione dei professionisti idonei nella Long List che sarà messa a disposizione del Dipartimento che curerà una breve formazione degli idonei all'attività richiesta dalla Circolare attuativa succitata;
- organizzare un corso di formazione della durata minima di venti (20) ore per abilitare i professionisti che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 5 a iscriversi alla predetta Long List, entro sessanta (60) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con un piano didattico concordato col *Dipartimento*, che dovrà fornire l'adeguata professionalità e costituire requisito alternativo alle condizioni di iscrizione di cui al citato articolo 5;
- il suddetto corso di formazione, concluso con esame abilitante, avrà cadenza semestrale, ove ne avessero fatto richiesta almeno 20 professionisti, o in ogni caso, annuale;
- aggiornare la Long List al termine di ogni corso di formazione con relativa adozione e pubblicazione sui siti istituzionali del *Dipartimento* e della *Conferenza*, a disposizione dei Beneficiari;
- presentare al Dipartimento una relazione sullo stato di attuazione delle attività previste dalla presente Convenzione entro il 30 gennaio di ciascun anno;
- vigilare, tramite gli Ordini territoriali, sulla permanenza delle condizioni di professionalità, competenza e affidabilità del professionista iscritto alla Long List, nonché di tutti gli altri requisiti richiesti e indicati nel successivo articolo 5.

Il *Dipartimento* si impegna a:

- predisporre il Regolamento che contenga, scopi, requisiti d'accesso alla Long List, modalità d'accesso alla Long List, modalità di presentazione della domanda, modalità di assegnazione incarico e compenso professionale e il modello di domanda, previo accordo con la *Conferenza*, per essere iscritti nella Long List dei professionisti che sarà adottata e pubblicata sui siti istituzionali del *Dipartimento* e della *Conferenza*;
- emanare la Circolare attuativa e la relativa modulistica che detta la procedura di certificazione concordata, sentita la *Conferenza*;

- pubblicare, attraverso i propri canali istituzionali, la Long List dei professionisti idonei e i successivi aggiornamenti;
- concordare con la *Conferenza*, il piano didattico dei corsi di formazione per abilitare i professionisti, come previsto dal successivo articolo 4, anche rendendo disponibili proprie risorse umane e competenze specifiche;
- ad avvalersi della Long list, su richiesta dei beneficiari, per designare, secondo le modalità del Regolamento sopra richiamato, il professionista incaricato della certificazione;

Le *Parti*, concordano che gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione vengano eseguiti rispettando i tempi fissati con l'apposita Circolare attuativa di cui all'articolo 2.

Le *Parti* si riservano la facoltà di sottoscrivere eventuali Addendum alla presente Convenzione nel caso in cui si rendesse necessario adeguare la certificazione di spesa dei professionisti a nuove procedure di Certificazione di spesa che dovessero intervenire per modifiche apportate ai programmi *PSR Sicilia 2014-2022 – PAC 2023-2027*, anche a valere su altre forme nazionali e/o comunitarie.

Articolo 4 – Long List dei professionisti abilitati e delega

La *Conferenza* valuterà le istanze pervenute nei termini del Regolamento e procederà a redigere e comunicare al *Dipartimento* la Long List dei professionisti idonei entro venti (20) giorni dei termini fissati per la presentazione delle istanze.

La Long List dovrà contenere, per ciascun professionista, i dati anagrafici, la mail e l'indirizzo di PEC a cui inviare eventuali comunicazioni.

La Long List sarà adottata e aggiornata dalla *Conferenza* nei modi e tempi previsti dall'articolo 3.

Articolo 5 – Requisiti del Dottore commercialista/esperto contabile abilitato alla revisione legale per accedere alla Long List

Dottore commercialista/esperto contabile abilitato alla revisione legale (“professionista”) dovrà:

- essere iscritto, quale persona fisica, al Registro dei Revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*);
- essere iscritto a un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;
- essere in attività da almeno tre (3) anni;
- autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere esperienza di almeno tre anni nella gestione/rendicontazione e certificazione di programmi a valere su risorse comunitarie dirette o indirette. Detta autocertificazione dovrà contenere specifica indicazione delle attività prestate dal professionista (Bando e/o misura finanziata), anno di riferimento, valore complessivo della gestione/rendicontazione e/o certificazione rilasciate. Il valore complessivo, di cui sopra, non potrà essere inferiore ad un milione di Euro nel triennio solare precedente alla data della domanda di iscrizione;
- dichiarare, in relazione ogni singolo incarico, la propria indipendenza dall'impresa nei termini contenuti nella Circolare attuativa;
- essere dotato di una copertura assicurativa adeguata in relazione agli importi da asseverare. Nello specifico il massimale della polizza professionale dovrà essere pari almeno al 20% del valore

complessivo di tutti Investimenti certificati dal medesimo professionista. Il massimale della polizza, indipendentemente dal valore di investimento da certificare, non potrà in ogni caso essere inferiore a € 500.000.

I Revisori legali abilitati, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, rispondono in proprio dell'operato, secondo la vigente disciplina in materia di revisione legale e secondo il codice deontologico dei Dottori Commercialisti emesso dalla Federazione internazionale degli Esperti contabili (IFAC).

Articolo 6 – Referenti delle Parti per l'attuazione della Convenzione

Si individuano quali Referenti per la presente Convenzione:

per la *Conferenza*, il Coordinatore pro-tempore;

per il *Dipartimento*, _____.

Articolo 7 – Informativa, trattamento dati personali e riservatezza

La *Conferenza* dichiara di aver adottato, per se e per i professionisti abilitati proposti per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla sicurezza dei dati, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e si impegna a effettuare tutti i perfezionamenti e/o modifiche richieste dall'*AdG* per il perseguimento dei fini tutelati dalla suddetta normativa e a garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità, ai sensi della presente Convenzione, del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Le *Parti* si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente.

Articolo 8 – Durata, recesso e risoluzione della Convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla data di chiusura del PAC 2023-2027.

Il *Dipartimento* si riserva la facoltà di recedere, con effetto immediato, dalla presente Convenzione per motivate gravi inadempienze.

Le *Parti* si riservano la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la medesima Convenzione.

Articolo 9 – Responsabilità

I professionisti saranno responsabili, sotto ogni profilo, della regolarità e legittimità del proprio operato.

La *Conferenza* si impegna, tramite l'Ordine locale, ad adottare ogni provvedimento disciplinare previsto, atto a sanzionare il professionista resosi responsabile degli inadempimenti di cui al comma precedente.

Articolo 10 – Controlli

Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare controlli a valere sulla:

- a) corretta tenuta documentale da parte della Conferenza e/o degli Ordini;

- b) correttezza degli adempimenti e delle pratiche trattate dai professionisti, nella percentuale e secondo le modalità contenute nella circolare attuativa.

Sarà facoltà del Dipartimento, in caso di esito negativo dei controlli, di cui al comma precedente:

- a) decidere di recedere, con effetto immediato, dalla presente Convenzione e/o rifiutare eventuali nuove collaborazioni con la Conferenza e/o chiedere l'esclusione di uno o più Ordini dall'ambito della Convenzione;
- b) fermi restando gli obblighi di denuncia e segnalazione alle competenti Autorità in caso di irregolarità previsti dalla vigente normativa, segnalare, all'Ordine competente, le inadempienze del professionista per i provvedimenti del caso.

Articolo 11 – Controversie

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente in via amministrativa qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le *Parti* indicano quale foro competente quello di Palermo. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 12 – Norme di chiusura

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente Convenzione, le *Parti* convengono di far riferimento alle norme dell'ordinamento amministrativo e, in quanto applicabili, a quelle di diritto comune.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/1986.

Le spese di registrazione, qualora dovessero divenire necessarie, saranno a carico della *Parte* che vi provvederà

La presente Convenzione sarà pubblicata sui siti istituzionali del *Dipartimento* e della *Conferenza* nella sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Convenzione viene stipulata, a pena di nullità, in forma elettronica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la *Conferenza*

Il Coordinatore

dott. Gaetano Ambrogio

Per il *Dipartimento*

Il Dirigente generale

dott. Dario Cartabellotta